



**SERVIZIO VOLONTARIO DI VIGILANZA ECOLOGICA  
DELLA PROVINCIA DI BRESCIA**  
**(L.R. n. 9/2005 e successive modifiche)**

**REGOLAMENTO PER L'USO DELLE AUTOVETTURE  
IN DOTAZIONE AL SERVIZIO  
DI VIGILANZA ECOLOGICA VOLONTARIA**

### **Art. 1**

1. Il presente regolamento disciplina l'utilizzo delle autovetture della Provincia in dotazione al servizio volontario di vigilanza ecologica, consentito alle guardie ecologiche volontarie (GEV) ed alle guardie ecologiche onorarie (GEO) abilitate al suo svolgimento.
2. L'uso delle autovetture in dotazione alle guardie ecologiche è da ritenersi autorizzato solo previo rilascio di ordine di servizio (ODS) da parte del responsabile del servizio volontario di vigilanza ecologica (Servizio GEV), ove sono generalmente indicati il giorno ed ora, la località da raggiungere e/o il territorio nel quale svolgere l'attività e le relative modalità, nonché la targa del mezzo da utilizzare.
3. Sulle autovetture di servizio non è consentito il trasporto di estranei o di cose non attinenti alle funzioni o attività da svolgere.

### **Art. 2**

1. Le autovetture di servizio sono assegnate a ciascuna zona operativa e gruppo tematico dal responsabile del servizio e, ai fini della verifica del loro corretto utilizzo, della cura e delle necessità manutentive, sono dal medesimo affidate al coordinatore ed eventualmente al referente individuato.
2. Il coordinatore provvede ad assegnare l'autovettura alla GEV o GEO in funzione del servizio da svolgere, nell'ambito del quale la guardia ecologica assume la connessa responsabilità.
3. Ai fini dell'uniformità di utilizzo delle autovetture il responsabile del servizio dispone la rotazione dell'assegnazione delle stesse per zone operative e gruppo tematico. E' consentito, previo formale accordo tra i coordinatori e sulla scorta di necessità documentate, la possibilità di utilizzo temporaneo dei mezzi assegnati ad altra zona.
4. Qualora ricorrano particolari esigenze di servizio la guardia ecologica può essere trasportata, a seguito di accordi, anche su altre autovetture di proprietà provinciale destinate ad altri servizi o su autovetture di altro Ente, nell'osservanza della normativa vigente.

### **Art. 3**

1. Le guardie ecologiche provvedono al rifornimento delle autovetture utilizzando i distributori convenzionati e individuati dalla Provincia.
2. Al fine del rifornimento di carburante presso le stazioni di servizio convenzionate, sono fornite ai coordinatori, i quali ne sono responsabili, le relative "tessere carburante con PIN identificativo". Le tessere, ciascuna delle quali è associata ad una sola autovettura, sono assegnabili per il rifornimento alla guardia ecologica interessata, che ne è responsabile e che deve riconsegnarla al coordinatore il prima possibile.
3. Nei casi di comprovata emergenza o impossibilità di rifornimento presso le stazioni di servizio convenzionate, le guardie ecologiche possono provvedere direttamente al rifornimento degli automezzi, previa autorizzazione del responsabile del servizio per tramite del proprio coordinatore di zona operativa o gruppo tematico, cui seguirà il rimborso del costo sostenuto, previa presentazione delle relative ricevute.

### **Art. 4**

1. La manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi ed attrezzature in dotazione al servizio di vigilanza ecologica volontaria e l'eventuale soccorso stradale, su autorizzazione del responsabile del servizio, sono eseguite di norma da imprese convenzionate con la Provincia.

2. Nel caso di emergenza e necessità di recupero dei veicoli dovranno essere attivati i centri di assistenza autorizzati, mediante i numeri di pronto intervento forniti dal competente ufficio della Provincia.
3. Il conducente dell'autovettura di servizio è responsabile della scelta del percorso stradale da praticare e deve evitare percorsi disadatti o che comunque possano risultare pericolosi per l'incolumità delle persone o per l'efficienza dell'automezzo.

#### **Art. 5**

1. Le autovetture assegnate ai sensi dell'art. 1 del presente regolamento devono essere tenute costantemente in ordine e pulizia a cura della guardia ecologica che ne fa uso. Il controllo sul corretto uso dei mezzi è assegnato, in via prioritaria, ai coordinatori, i quali dovranno segnalare per iscritto al responsabile del servizio ogni eventuale mancanza che potrà essere oggetto di rimprovero verbale o sanzione superiore, secondo il vigente regolamento del servizio volontario di vigilanza ecologica.
2. La manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di servizio è a cura della Provincia, che provvede inoltre alla fornitura del contrassegno annuale di assicurazione.
3. Ogni autovettura della Provincia è munita di apposito blocco di "fogli di viaggio", in duplice copia, che deve essere compilato per ciascun viaggio svolto, a cura del conducente del mezzo, e dal quale devono risultare:
  - la targa del mezzo
  - la data del viaggio;
  - l'ora di partenza e arrivo;
  - la località raggiunta;
  - i chilometri percorsi;
- il conducente del mezzo e la firma.
4. Per ogni autovettura, a cura del coordinatore, deve essere compilato, entro il giorno 15 del mese successivo, un apposito "foglio macchina riepilogativo" mensile, in cui sono riassunte tutte le informazioni relative ai mezzi utilizzati, alle percorrenze effettuate, ai luoghi raggiunti e ai rifornimenti effettuati. Lo stesso foglio riepilogativo è trasmesso al responsabile del servizio GEV unitamente ai fogli viaggio ed ai riscontri dei rifornimenti carburante effettuati.

#### **Art. 6**

1. Le autovetture della Provincia sono ricoverate, di norma, presso le autorimesse o i cortili provinciali, per i quali l'Ente fornisce i badge di accesso.
2. Per particolari esigenze di servizio e previo accordi con altri enti, le autovetture possono essere ricoverate presso siti esterni; in tal caso la sorveglianza sul corretto parcheggio delle stesse è attribuita al coordinatore cui è assegnato il veicolo.
3. L'Ufficio Economato dell'Ente provvede alla stipula delle polizze assicurative per i mezzi in dotazione.

#### **Art. 7**

1. Ogni incidente in cui sia coinvolto un mezzo in dotazione alle guardie ecologiche e in disponibilità della Provincia dovrà essere segnalato dal conducente, per iscritto, immediatamente al proprio coordinatore ed al responsabile del servizio GEV, il quale provvederà ad inviare nel più breve tempo possibile all'Ufficio Economato la relativa documentazione, per effettuare la denuncia del sinistro all'Assicurazione competente e per l'espletamento di ogni altra pratica.
2. Gli incidenti e/o infortuni che determinino l'intervento medico e/o il ricovero presso strutture ospedaliere dovranno essere tempestivamente segnalati

al responsabile del Servizio GEV, anche per tramite del proprio coordinatore, ai fini della successiva attivazione della copertura assicurativa regionale.

#### **Art. 8**

1. Le forniture di lubrificanti, liquidi e gomme per i mezzi della Provincia sono disposte dall'Ufficio Economato della Provincia, mediante apposito piano di approvvigionamento.
2. Per i mezzi di cui al comma 1, le spese preventivamente autorizzate e sostenute per i rifornimenti effettuati nel corso dei viaggi fuori provincia devono essere documentate nelle forme prescritte e sono rimborsate dall'Ufficio Economato in base alla richiesta del responsabile del servizio GEV. Con le stesse modalità si provvederà al rimborso delle somme anticipate per pedaggi autostradali e posteggi.
  3. Le prestazioni relative alla riparazione e manutenzione dei veicoli provinciali sono disposte dall'Ufficio Economato.
4. Le richieste di intervento per i veicoli della Provincia sono presentate all'Ufficio Economato dal responsabile del Servizio GEV.

#### **Art. 9**

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno l'Ufficio Economato provinciale provvede a redigere, rispetto all'anno solare precedente, apposito prospetto riepilogativo nel quale emergano i costi relativi al rifornimento di carburante, alle spese sostenute per le manutenzioni ordinarie e straordinarie ed alle spese per le assicurazioni degli autoveicoli in dotazione alle guardie ecologiche, inviandone copia al responsabile del servizio competente.

#### **Art. 10**

1. Alle violazioni al presente regolamento sono applicabili le sanzioni disciplinari previste dal vigente regolamento del servizio volontario di vigilanza ecologica, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 203/2020.

#### **Art. 11**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano il regolamento generale degli automezzi di servizio ed il regolamento del servizio volontario di vigilanza ecologica, approvati dalla Provincia di Brescia.